

N. R.G. [REDACTED]/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

IV CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2014

tra

[REDACTED] S.R.L.

ATTORE

e

[REDACTED] BANCA S.P.A.

CONVENUTO

Oggi 26 marzo 2015, alle ore 09.30, innanzi al dott. Giovanni Salina, sono comparsi:

Per [REDACTED] S.R.L. l'avv. [REDACTED];

Per [REDACTED] BANCA S.P.A. l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED].

I difensori delle parti si riportano alle rispettive memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. ed insistono nelle istanze ivi rispettivamente formulate.

L'avv. [REDACTED] chiede di produrre precedenti giurisprudenziali.

Il GI

Dato atto di quanto sopra;

sulle istanze avanzate dalle parti;

rilevato che, per quanto concerne l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte convenuta, la richiesta in esame appare collegata ad una domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in comparsa di risposta, priva però di connessione, per titolo e/o oggetto, rispetto alla domanda azionata dall'attrice;



considerata pertanto l'ammissibilità quanto meno dubbia della domanda riconvenzionale cui accede la predetta istanza ex art 186 ter c.p.c. con riferimento all'importo riguardante il contratto di mutuo chirografario estraneo, come detto, al titolo ed all'oggetto della domanda formulata da parte attrice; ritenuto invece l'ammissibilità dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta dalla convenuta con riferimento all'importo di € 228,33, quale ulteriore saldo debitore di uno dei contratti di conto corrente azionati anche dall'attrice;

considerato che, con riferimento a quest'ultimo importo, il credito vantato dalla banca istante appare fondato su idonea prova scritta ex artt. 633 e seguenti c.p.c.;

ritenuto tuttavia che, alla luce delle contestazioni svolte da parte attrice quanto meno in punto di illegittimità delle pretese creditorie avversarie per asserito superamento del cosiddetto "tasso soglia", nel caso di specie, non sussistono le condizioni per munire l'invocata ordinanza ingiunzione della clausola di provvisorietà;

ritenuta, altresì, l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi dedotta da parte convenuta e limitatamente ai capitoli nn. 4 e 5;

considerato inoltre che, ai fini della decisione, appare necessario disporre CTU contabile diretta a determinare il TEG complessivo annuo, comprensivo di commissioni massimo scoperto;

ad accertare il "tasso soglia" previsto all'epoca della stipulazione dei contratti di conto corrente oggetto di causa;

ad accertare se il TEG pattuito superi o meno il "tasso-soglia" iniziale, ovvero se il TEG pattuito superi il "tasso soglia" via via previsto in corso di rapporto;

ad accertare, in caso affermativo, nel primo caso, gli importi indebitamente corrisposti alla banca e corrispondenti alla somma eccedente il "tasso soglia" iniziale;

nel secondo caso, a ricondurre il TEG nel limite del "tasso soglia" via via previsto;

PQM

Visto l'art. 186 ter c.p.c.;

ORDINA

alla società attrice di pagare a favore della convenuta istante la somma di € 228,33, oltre interessi dalla domanda al saldo;

DICHIARA

l'inammissibilità dell'istanza ex art, 186 ter c.p.c. per maggior residuo importo;

CONDANNA

la parte ingiunta al pagamento in favore della banca istante delle spese di lite, liquidate in € 76,00 per spese ed € 450,00 per compensi di avvocato oltre accessori se e come dovuti per legge;



